



CITTA' di MILAZZO

(Provincia di Messina)
4° Settore Ambiente e Territorio
2° Servizio Politica del Territorio

ORDINANZA N. 10 del 23.02.2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 21 febbraio 2014 è stata rilasciata alla ditta Patti Caterina, nata a Milazzo il 21.12.1964, l'autorizzazione edilizia n. 19/2014 per la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo di un fabbricato ad una elevazione f.t. sito in via Tono identificato in catasto al foglio di mappa n. 5 particella 84;
- che in data 13.10.2014 è stato elevato verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche a carico della sig.ra Patti Caterina per aver realizzato, in assenza di concessione edilizia, un corpo di fabbrica ad una elevazione f.t. sull'area di sedime di un vecchio fabbricato per il quale, con l'autorizzazione edilizia n. 19/2014, erano stati assentiti lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
- che con provvedimento del 20 ottobre 2014 è stato disposto l'annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 19/2014 del 21.02.2014 stante che il manufatto oggetto del provvedimento autorizzativo risultava demolito al sopralluogo effettuato il 13.10.2014;
- che con ordinanza n. 71 del 20.10.2014 è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori;
- che con ordinanza n. 5 del 28.01.2015 è stato ingiunto alla sig.ra Patti Caterina di demolire il manufatto abusivamente realizzato in assenza di concessione edilizia di cui al verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 13.10.2014;
- che la sig.ra Patti Caterina, con istanza acquisita al protocollo dell'ex Ufficio di Staff Politica del Territorio in data 11.03.2015 al n. 1535, ha chiesto il rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo del manufatto oggetto dei sopra riportati provvedimenti sanzionatori;
- che con ordinanza n. 189 del 2.07.2015 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria come sopra richiesta rinnovando l'ingiunzione a demolire il manufatto abusivamente realizzato;
- che in data 4 luglio 2016 è stato redatto verbale di accertamento di inottemperanza dal quale è emerso che la sig.ra Patti Caterina non aveva dato esecuzione all'ordinanza n. 189 del 2.07.2015;
- che con provvedimento del 27.07.2016 è stata determinata in € 20.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01 dovuta dalla ditta a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire;

VISTO che la sig.ra Patti Caterina ha proposto due diversi ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana avverso il provvedimento di annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 19/2014 e avverso l'ordinanza n. 189 del 2.07.2015 di diniego dell'autorizzazione edilizia in sanatoria e di demolizione del manufatto abusivamente realizzato;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Siciliana:

- con D.P. n. 378 del 14.04.2017, in conformità al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1018/2015, ha accolto il ricorso straordinario avverso il provvedimento di annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 19/2014 rilevando, tra l'altro, che *"a seguito del crollo avvenuto in occasione della ristrutturazione per la cui realizzazione la ricorrente aveva ottenuto regolare autorizzazione, è stato ricostruito un edificio identico a quello preesistente (non essendo mutata la superficie, la forma, il volume né la sagoma di quest'ultimo) per cui non appare revocabile in dubbio che per l'intervento edilizio in questione non occorreva premunirsi di permesso di costruire"*;
- con D.P. n. 1098 del 9.11.2017, in conformità al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 287/2016, ha accolto il ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 189 del 2.07.2015, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, rilevando, tra l'altro, che *"l'immobile per il quale era stata in precedenza rilasciata l'autorizzazione, ha subito un crollo e si è proceduto alla sua fedele ricostruzione; l'edificio realizzato, invero, è identico in ogni suo parametro edilizio a quello preesistente al crollo. Ne consegue che l'intervento non necessitava di concessione edilizia."*

VISTA la nota acquisita al prot. di questo Settore in data 29 dicembre 2017 al n. 1452 con la quale la sig.ra Patti Caterina ha chiesto che in conformità alle decisioni del Presidente della Regione Siciliana, vengano annullati i provvedimenti sanzionatori emessi da questo Ente;

DISPONE

per i motivi sopra riportati e in conformità ai Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 378 del 14.04.2017 e n. 1098 del 9.11.2017:

- l'annullamento del provvedimento del 20 ottobre 2014 di annullamento dell'autorizzazione edilizia n. 19/2014 del 21.02.2014 che, pertanto, riprende validità con conferma di tutte le condizioni e prescrizioni nella stessa riportate. I lavori dovranno essere completati entro il termine di mesi sedici decorrenti dalla data del presente provvedimento.
- l'annullamento dell'ordinanza n. 189 del 2 luglio 2015 con la quale è stato disposto il non farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 ed ingiunta la demolizione del manufatto;
- l'annullamento del provvedimento del 27 luglio 2016 con il quale è stata determinata in € 20.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01 dovuta dalla ditta a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 189/2015.




DISPONE altresì

- la notifica del presente provvedimento alla sig.ra Patti Caterina a mezzo pec presso il legale Avv. Rosaria Composto;
- l'invio di copia al Corpo di Polizia Locale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Rosita Giorgianni



IL DIRIGENTE

Ing. Tommaso La Malfa

